



Sent. n. 133/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37479** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, l'XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Taranto, alla Via Ciro Giovinazzi, n. 30;

contro:

- **Ministero della Difesa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80425650589, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 c.g.c.;

nonché contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'I.N.P.S., in Bari, alla Via Putignani, n. 108.

Oggetto: diritto al beneficio di cui all'art. 4 D.Lgs. 165/1997.

Visto il D.Lgs. n. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 30 maggio 2024, l'Avv. Gianluca Prete per il

	ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S. mentre nessuno è	
	comparso per il Ministero della Difesa.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023, il Sig. XXX ha	
	impugnato il decreto del Ministero della Difesa n. XXX del XXX - recante la	
	rideterminazione della decorrenza del suo trattamento di quiescenza	
	privilegiato all'esito di quanto statuito dalla II^ Sezione Giurisdizionale	
	Centrale d'appello della Corte dei conti con sentenza n. 440/2022 del 17	
	ottobre 2022 (in parziale riforma della sentenza di questa Sezione n. 634/2021)	
	e, quindi, dal 1° gennaio 2019 - lamentando l'omessa valorizzazione dei sei	
	scatti stipendiali previsti dall'art. 4. D.Lgs. 165/1997 ed invocando	
	l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <i>“in via principale, - accogliere il</i>	
	<i>[...] ricorso, annullare, ovvero disapplicare e comunque dichiarare</i>	
	<i>l'illegittimità e l'infondatezza del Decreto di liquidazione della pensione</i>	
	<i>privilegiata n.XXX del XXX in parte qua ha escluso dal calcolo della base</i>	
	<i>pensionabile e quindi dall'importo della p.p.o. i sei scatti stipendiali di cui</i>	
	<i>all'art. 4 D.lgs. n.165/97. - e quindi accertare il diritto del sig. XXX al</i>	
	<i>ricalcolo della pensione privilegiata tenendo conto di quanto previsto</i>	
	<i>dall'art. 4 D. Lgs 165/1997; - e per l'effetto condannare il Ministero della</i>	
	<i>Difesa in persona del l.r.p.t. e/o il Ministero della Difesa- Direzione Generale</i>	
	<i>della Previdenza Militare e della Leva- in persona del l.r.p.t. e/o l'INPS, a</i>	
	<i>porre in essere quanto necessario affinché -emesso un nuovo Decreto di</i>	
	<i>Determinazione della pensione privilegiata: venga ricalcolato l'importo del</i>	
	<i>rateo pensionistico applicando i n.6 scatti di cui all'art.4 Dlgs.165/97 e quindi</i>	
	<i>vengano versate le differenze sugli arretrati percepiti, il tutto con interessi e -</i>	
	2	

per la eventuale parte differenziale - rivalutazione, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23 febbraio 2024, nella quale ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio di cui all'art. 4 D.Lgs. 165/1997 sul rilievo per cui il transito al ruolo civile è avvenuto a fronte di una domanda presentata dallo stesso ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “- *nel merito rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto del tutto [destituite] di fondamento, in fatto e in diritto, [...] con vittoria di spese da quantificarsi forfettariamente nella misura di € 500,00, o nella maggior somma ritenuta di giustizia; - in via subordinata, riconoscere l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 della L. n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati”.*

3. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 9 aprile 2024, nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda formulata nei propri confronti nonché il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “- *in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, con ogni conseguenziale provvedimento; - in mancanza, rigettare le domande avanzate nei confronti dell'Istituto, non avendo lo stesso competenza in ordine alla riliquidazione del trattamento pensionistico per cui è causa; -in via gradata, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest'ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno;*

- con vittoria di spese e di onorari”.

4. All'udienza del 19 aprile 2024, questo Giudice ha assegnato termine al ricorrente per il deposito di copia conforme della sentenza di questa Sezione n. 634/2021 e della sentenza della II^ Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei conti n. 440/2022 ed ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare copia di tutti gli atti del procedimento amministrativo relativo all'accertamento dell'inidoneità del ricorrente al servizio quale militare di carriera ed al transito del medesimo nel ruolo civile.

5. In data 30 aprile 2024, la difesa del ricorrente ha depositato la copia della sentenza di questa Sezione n. 634/2021 e della sentenza della II^ Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei conti n. 440/2022.

6. In data 7 maggio 2024, il Ministero della Difesa ha depositato copia degli atti del procedimento amministrativo relativo all'accertamento dell'idoneità del ricorrente al servizio quale militare di carriera ed al transito del medesimo nel ruolo civile.

7. All'udienza del 30 maggio 2024, l'Avv. Gianluca Prete ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre l'Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata alla memoria difensiva ed ha insistito, in via preliminare, per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto del ricorso.

Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della camera di consiglio - di seguito trascritto.

8. In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (*rectius*: di carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) formulata dall'I.N.P.S.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che l'Istituto Previdenziale (e, in precedenza,

	l'I.N.P.D.A.P., poi confluito nell'I.N.P.S. ex D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha	
	assunto la competenza alla diretta determinazione del trattamento di	
	quiescenza del personale delle Forze armate - salvo il caso del personale che	
	transita in posizione di ausiliaria - solo a far data dal 1° gennaio 2010 (art. 2,	
	commi 1 e 3, L. 335/1995 e circolare I.N.P.D.A.P. n. 21 del 18 settembre 2009,	
	relativa alla Marina Militare).	
	Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti del giudizio consta la	
	cessazione del Sig. XXX dal servizio quale militare di carriera in data 16	
	settembre 2007 - ovverosia il giorno antecedente al suo passaggio nel ruolo	
	civile del Ministero della Difesa - ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del	
	Decreto del Ministero della Difesa del 15 gennaio 2007.	
	Tuttavia, nel presente giudizio, la legittimazione passiva dell'Istituto	
	Previdenziale consegue al suo ruolo di ordinatore secondario di spesa.	
	Quanto al Ministero della Difesa, la titolarità del rapporto pensionistico	
	oggetto della presente controversia discende dall'adozione del decreto n. XXX	
	XXX, recante la rideterminazione del trattamento di quiescenza dell'odierno	
	ricorrente (Doc. 1 del Sig. XXX).	
	9. Nel merito, il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.	
	9.1. A tal proposito, deve in primo luogo evidenziarsi che il giudizio	
	pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non	
	è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in	
	relazione al rapporto pensionistico controverso, sostanziandosi piuttosto in	
	una cognizione piena sul detto rapporto e, in quanto tale, estesa a tutte le	
	questioni inerenti l' <i>an</i> e il <i>quantum</i> della pensione, rimanendo esclusa ogni	
	incidenza in merito ad eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi (v.	
	5	

Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 20 gennaio 2017, n. 11).

9.2. Orbene, l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 165/1997 testualmente afferma che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3”.

Pertanto, il beneficio pensionistico *de quo*, come condivisibilmente osservato:

“[...] è connesso alla cessazione dal servizio da parte del personale, fra l’altro, appartenente alle Forze Armate avvenuto per qualsiasi [...] causa, ad eccezione del congedo a domanda, senza che sia previsto che tale trattamento sia subordinato alla circostanza che l’interessato, una volta cessato dal servizio “militare”, sia anche cessato dal servizio attivo presso lo stesso ([...] seppur nei ruoli civili) ovvero altro datore di lavoro” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 28 febbraio 2024, n. 41).

9.3. Nel caso di specie, la cessazione dal servizio militare del Sig. XXX è avvenuta in ragione del giudizio di inidoneità espresso dall'Ospedale

	ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.	
	Infatti, si è già osservato come la cessazione del Sig. XXX dal servizio quale	
	militare di carriera discenda dall'accertata inidoneità allo svolgimento dello	
	stesso e non da una domanda da egli formulata.	
	9.5. In conclusione, questo Giudice ritiene che il ricorrente rientri nella	
	categoria dei destinatari del beneficio pensionistico oggetto della presente	
	controversia.	
	Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del Sig. XXX alla rideterminazione	
	del trattamento di quiescenza mediante l'applicazione del beneficio di cui	
	all'art. 4 D.Lgs. 165/1997 nonché alla percezione degli arretrati, costituiti	
	dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei	
	singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo	
	differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo	
	gli indici ISTAT.	
	10. Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della	
	Difesa con riferimento ai ratei ultra-quinquennali.	
	Invero, l'imprescrittibilità del diritto a pensione non implica	
	l'imprescrittibilità dei singoli ratei in quanto dal rapporto pensionistico non	
	discende un'unica obbligazione, con oggetto una prestazione unitaria da	
	eseguire ratealmente, bensì una successione di obbligazioni scadenzate	
	periodicamente, ciascuna delle quali rappresenta la prestazione dovuta nel	
	periodo considerato.	
	La prescrizione dei ratei si verifica nel termine di cinque anni previsto	
	generalmente per i pagamenti periodici dall'art. 2948 c.c., e - con riferimento	
	alle pensioni dei dipendenti pubblici - dall'art. 2, comma 1, R.D.L. 295/1939,	
	8	

	convertito dalla L. 739/1939, come sostituito dall’art. 2 L. 428/1985.	
	Ai sensi dell’art. 143, comma 5, D.P.R. 1092/1973 il termine di prescrizione	
	previsto dal citato art. 2, comma 1, del menzionato regio decreto-legge “[...]	
	<i>non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della</i>	
	<i>pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato</i>	
	<i>[...]”.</i>	
	Nel caso di specie, il termine da cui far decorrere la prescrizione coincide,	
	quantomeno, con l’adozione del decreto ministeriale n. XXX del XXX, con il	
	quale il Dicastero suddetto ha dato provvisoria attuazione alla sentenza di	
	questa Sezione n. 364/2021, omettendo di applicare il beneficio pensionistico	
	dei sei scatti di cui all’art. 4 D.Lgs. 165/1997.	
	Omissione, peraltro, reiterata nel successivo decreto ministeriale n. XXX del	
	XXX con cui il Ministero della Difesa ha dato attuazione alla sentenza della	
	II^ Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei conti n.	
	440/2022.	
	Tanto precisato, è evidente come la formulazione della domanda giudiziale	
	oggetto della presente controversia abbia comportato la tempestiva	
	interruzione del termine prescrizionale <i>de quo</i> .	
	11. Nei rapporti tra il ricorrente ed il Ministero della Difesa, le spese di lite	
	seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri ed i (derogabili)	
	parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. nonché tenendo conto del	
	valore della domanda, del grado di complessità delle questioni giuridiche	
	trattate e del numero di scritti difensivi depositati.	
	Pertanto, attesa la soccombenza del Dicastero suddetto va disposta a carico di	
	quest’ultimo - ed a favore del ricorrente - la liquidazione delle spese di lite	
	9	

	nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali (15%),	
	I.v.a. e C.p.a.	
	Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti	
	tra il ricorrente e l'I.N.P.S., atteso che, nel presente giudizio, l'Istituto	
	Previdenziale ha il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37479 proposto dal	
	Sig. XXX, così provvede:	
	1) riconosce il diritto del ricorrente:	
	- alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, mediante l'applicazione	
	del beneficio di cui all'art. 4 D.Lgs. 165/1997;	
	- a conseguire gli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi,	
	maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e	
	nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione	
	monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;	
	2) condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore	
	del ricorrente, che si liquidano in Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre spese	
	generali (15%), I.v.a. e C.p.a.;	
	3) dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e	
	l'I.N.P.S.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.	
	Depositata il 13.06.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	10	

[illegible]